VERBALE DI ACCORDO INTEGRATIVO PER L'ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ

Il giorno 28 maggio 2014, in Roma

tra

la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

е

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle RSA Unità Sindacale DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB e UILCA

premesso che

per la gestione delle eccedenze di personale emergenti a seguito del processo di riorganizzazione della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. è stato in data odierna sottoscritto dalle Parti un verbale di Accordo per l'accesso volontario del personale della BNL al "Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito"

le Parti convengono che

1) alle lavoratrici/lavoratori che accederanno alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di cui all'art. 5, co. 1, lett. b), del D.M. 28 aprile 2000 n. 158, come modificato/integrato dal D.M. 3 agosto 2012, n. 67329 (si veda anche, da ultimo, il Verbale di Accordo 20 dicembre 2013 con il quale l'ABI e le Segreterie Nazionali dei Sindacati di Settore hanno adeguato il Regolamento del Fondo alle previsioni di cui alla L. n. 92/2012), in applicazione del citato Verbale di Accordo verranno riconosciuti i seguenti trattamenti economici integrativi:

- a) quale incentivazione all'esodo e ad integrazione del TFR:
- un importo, in unica soluzione, pari alle somme nette necessarie sia per la quota aziendale che per quella del lavoratore - per la prosecuzione della contribuzione volontaria al Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia, calcolato per i mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e la data di maturazione dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione a carico dell'AGO e commisurato alla retribuzione annua lorda percepita alla data di cessazione del rapporto di lavoro sulla base degli elementi noti al momento della definizione della risoluzione consensuale;
- un importo, in unica soluzione, corrispondente a 6 mensilità (calcolato sulla base dell'ultima retribuzione annua lorda percepita) qualora manchino fino a 12 mesi alla maturazione del diritto alla pensione a carico dell'AGO: 5 mensilità qualora manchino fino a 24 mesi e 4/mensilità qualora

manchino oltre 24 mesi;

M

A R

- un importo, in unica soluzione, pari a:
 - per le lavoratrici/lavoratori appartenenti alle Aree Professionali e per i Quadri Direttivi di 1° e 2° livello retributivo: 0,35 mensilità (calcolato sulla base dell'ultima retribuzione annua lorda percepita) per ogni familiare fiscalmente a carico e per ogni anno, o frazione, di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà;
 - per i Quadri Direttivi di 3° e 4° livello retributivo e per i Dirigenti: 0,15 mensilità (calcolato sulla base dell'ultima retribuzione annua lorda percepita) per ogni familiare fiscalmente a carico e per ogni anno, o frazione, di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà;
 - per i beneficiari dell'assegno per i figli portatori di handicap un importo, in unica soluzione, pari a 5.000 € per ogni figlio portatore di handicap e per ogni anno, o frazione, di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà;
- b) mantenimento, durante il periodo di erogazione dell'assegno straordinario, dell'assistenza sanitaria alle stesse condizioni previste per il personale in servizio;
- c) applicazione, a decorrere dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, delle agevolazioni bancarie in vigore per il personale in quiescenza, comprese le condizioni previste in materia di mutuo per l'acquisto della prima casa;
- 2) per retribuzione annua lorda si intende la complessiva retribuzione contrattuale ed extra contrattuale compresa la quota extra standard del premio di rendimento, le indennità a carattere continuativo, esclusi il premio aziendale nonché gli elementi retributivi di natura variabile;
- 3) per mensilità si intende un dodicesimo della retribuzione annua lorda come sopra intesa;
- 4) ai fini dell'erogazione dell'assegno *ad personam* sostitutivo del "bonus una tantum di fine rapporto" le lavoratrici/lavoratori che aderiscono al Fondo di Solidarietà saranno equiparate/i a coloro che hanno maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia.

Per il personale con prestazione a tempo parziale la Banca accoglierà la richiesta di rientro a tempo pieno, da presentarsi contestualmente alla richiesta di adesione al "Fondo di Solidarietà". La trasformazione avrà effetto almeno dal mese antecedente la data della prevista cessazione dal servizio ed è ritenuta parte integrante della domanda di adesione al "Fondo di Solidarietà".

Letter confermato e sottoscrito

BANCA NAZIONALE LA

Le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle RSA

DIRCREDITO

FAB

FISAC/CGIL

SINFUB